



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DPE 0007655 P-4.22.1
del 09/08/2018



20603833

Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

e, p.c.

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Nucleo di valutazione degli atti UE


Ministero dello Sviluppo Economico
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari esteri e della
Cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente la Proposta di Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 389/2012 relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise per quanto concerne il contenuto del registro elettronico- **COM(2018) 349**.

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

P. Il Coordinatore del Servizio
dott. Gaetano De Salvo



Relazione

ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234

Oggetto dell'atto:

Proposta di Regolamento del Consiglio recante modifica del Regolamento (UE) n. 389/2012 relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise per quanto concerne il contenuto del registro elettronico.

- **Codice della proposta:** COM(2018) 349 del 25/5/2018
- **Codice interistituzionale:** 2018/0181(CNS)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Agenzia delle dogane e dei monopoli

Premessa: finalità e contesto

La proposta in esame si pone come necessario corollario alla proposta di Direttiva del Consiglio di rifusione della Direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise, adottata parimenti dalla Commissione in data 25 maggio 2018.

Nell'ambito di quest'ultima è prevista l'estensione del sistema automatizzato di controllo della circolazione dei prodotti in regime di sospensione dall'accisa (EMCS) alla movimentazione intraunionale, per scopi commerciali, di prodotti già immessi in consumo nello Stato Membro di spedizione, movimentazione che oggi ha luogo con l'emissione di un documento di accompagnamento semplificato (DAS) cartaceo. A tale scopo la proposta intende introdurre due nuove figure: lo speditore certificato, vale a dire il soggetto che spedisce prodotti già immessi in consumo nello Stato Membro di spedizione, e il destinatario certificato, vale a dire il soggetto abilitato a ricevere tali prodotti.

Il corretto funzionamento del sistema informatizzato richiede che i nuovi soggetti siano censiti nel registro degli operatori economici contenuto nella banca dati elettronica che ciascuno Stato Membro deve gestire ai sensi dell'art. 19 del Regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise.

Conseguentemente la proposta in esame interviene a modificare la predetta disposizione per prevedere che nel registro siano pure incluse le nuove figure nonché le ulteriori informazioni da riportarvi.

Con l'occasione vengono pure integrati i dati che il registro deve contenere con riferimento alla figura già esistente dello speditore registrato.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La proposta è adottata sulla base della procedura di cui articolo 113 del TFUE. Tale disposizione prevede che il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento e del Comitato Economico e Sociale adotti le disposizioni che riguardano l'armonizzazione della legislazione degli Stati membri nel settore dell'imposizione indiretta.

Il principio di attribuzione di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del Trattato dell'Unione Europea risulta quindi

rispettato agendo l'Unione in virtù del principio di sussidiarietà nei settori che non sono di sua competenza esclusiva soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri né a livello centrale né a livello regionale e locale ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere meglio conseguiti a livello di Unione.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

In considerazione del fatto che l'articolo 113 del TFUE demanda al Consiglio, su proposta della Commissione Europea, il compito di adottare le disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri nel settore dell'imposizione indiretta, e che gli obiettivi della proposta di regolamento, vale a dire l'inclusione nel registro elettronico delle informazioni relative agli operatori economici che movimentano prodotti sottoposti ad accisa già immessi in consumo nello Stato Membro di spedizione, non possono essere realizzati in maniera sufficiente dagli Stati Membri bensì richiedono un atto normativo dell'Unione, la proposta risulta rispettare il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del TUE.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del TUE in quanto l'azione dell'Unione risulta limitarsi a quanto necessario per conseguire gli obiettivi dei Trattati, in particolare quello del corretto funzionamento del mercato interno.

Le modifiche proposte sono limitate ad introdurre l'obbligo di inclusione nel registro elettronico delle informazioni relative agli operatori economici che movimentano prodotti sottoposti ad accisa già immessi in consumo nello Stato Membro di spedizione, in modo da consentire l'estensione del sistema automatizzato di controllo alle predette movimentazioni.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

L'adozione della proposta di Regolamento risulta inevitabilmente subordinata all'adozione della proposta di rifusione della Direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise nella parte in cui estende il sistema automatizzato di controllo della circolazione dei prodotti in regime di sospensione dall'accisa (EMCS) alla movimentazione intraunionale di prodotti già immessi in consumo nello Stato Membro di spedizione.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Laddove in sede di negoziati per l'adozione della proposta di rifusione della Direttiva 2008/118/CE venisse valutata positivamente l'introduzione di due nuove figure abilitate alla movimentazione commerciale di prodotti sottoposti ad accisa già immessi in consumo, l'adozione del regolamento risulterà conforme all'interesse nazionale.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

L'adozione del regolamento è ineludibilmente subordinata all'andamento dei negoziati per l'emanazione della proposta di rifusione della direttiva 2008/118/CE, di cui non è possibile prevedere gli esiti, a causa dell'ampiezza e della portata significativa degli interventi ipotizzati nella medesima.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

Gli oneri per gli adeguamenti al registro degli operatori economici potranno essere compiutamente valutati all'esito di quella che sarà la disciplina che verrà introdotta dalla rifusione della direttiva 2008/118/CE ove venisse adottata.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

Dall'adozione del regolamento non discendono adeguamenti della normativa nazionale.

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

La proposta non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali.

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

L'adozione del regolamento comporterà l'implementazione delle funzionalità del registro degli operatori economici.

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

La proposta non ha effetti diretti sulle attività dei cittadini.

--



Ministero dell'Economia e delle Finanze

Roma

UFFICIO LEGISLATIVO – FINANZE

Al Dipartimento per le Politiche Europee
- Servizio informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

e, p.c.,

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo

All'Ufficio Legislativo Economia

Al Ministero dello sviluppo economico
- Nucleo di valutazione degli atti UE

Al Ministero degli Affari Esteri ed alla Cooperazione Internazionale
- Nucleo di valutazione degli atti UE

Loro Sedi

Oggetto: Invio relazione COM.

Proposta di Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 389/2012 relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise per quanto concerne il contenuto del registro elettronico.

- Codice del Consiglio: 9568/2018
- Codice della proposta: COM (2018) 349
- Codice interistituzionale: 2018/0181 (CNS)

Con riferimento alla questione di cui all'oggetto, si trasmette, in qualità di Amministrazione con competenza prevalente, la relazione prevista dall'art. 6, comma 4, della Legge n. 234 del 2012.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO
(documento firmato digitalmente)